

## **TI\_GERICHTE 32.2005.77 vom 27. Juni 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-06-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2005.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2005.77)

FR: TI\_GERICHTE 32.2005.77 du 27 juin 2005

IT: TI\_GERICHTE 32.2005.77 del 27 giugno 2005

### **Regeste**

ritardata giustizia. Decisione su opposizione

### **Erwägungen**

#### **E. 28**

ottobre 2004 l'UAI ha scritto alla Cassa Pensioni \_\_\_\_\_, al Servizio \_\_\_\_\_, al Servizio \_\_\_\_\_, al dr. \_\_\_\_\_ ed al dr. \_\_\_\_\_ (doc. AI 28, 29, 30, 31, 32), comuni can do quanto segue: " in riferimento alla nostra delibera del 18.10.2004 che vi abbiamo trasmesso in copia, v'informiamo che la stessa è stata annullata, in quanto vi sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte del nostro ufficio." (doc. AI 28) In data 1° dicembre 2004 l'amministrazione della Cassa Pensioni ha comunicato all'assicurato quanto segue: " con il 1° novembre 2004, sulla base della decisione interna dell'Assicurazione federale per l'invalidità, le abbiamo versato la pensione d'invalidità al 50%, per un importo di fr. 1'814.00. Immediatamente dopo questa decisione interna l'ufficio AI ci ha comunicato che la stessa era annullata. Sulla base di questa situazione abbiamo potuto sospendere il versamento della pensione a partire dal 1 dicembre 2004. La informiamo che la pensione versata in novembre 2004 va rimborsata alla Cassa pensioni, per cui prossimamente per il tramite della Sezione finanze le sarà inviata la relativa polizza per il rimborso dell'importo di fr. 1'814.00." (allegato doc. AI 35) In data 5 gennaio 2005 l'UAI ha comunicato all'assicurato la decisione di rifiuto di prestazioni (doc. AI 34). Il 27 gennaio 2005 l'assicurato ha interposto opposizione alla decisione AI (doc. AI 35). In data 19 marzo 2005 prima e 2 maggio 2005 dopo, il patrocinatore dell'assicurato ha sollecitato l'UAI ad emettere la decisione su opposizione (doc. AI 41 e 42). In data 23 maggio 2005 l'assicurato ha introdotto il presente ricorso per ritardata giustizia dinanzi a questa Corte (doc. I). Orbene, pur comprendendo il disappunto dell'assicurato, questo TCA, considerato il tempo trascorso dall'opposizione 27 gennaio 2005, non ravvisa gli estremi per imputare all'amministrazione una ritardata giustizia ai sensi della succitata giurisprudenza. Certo, pur comprendendo l'ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato l'UAI, sarebbe stato comunque auspicabile che l'amministrazione, dopo aver preso conoscenza dell'opposizione, e soprattutto dopo aver causato comunque un "incidente" con la Cassa di compensazione – la quale ha versato la mensilità relativa alla pensione del mese di novembre 2004 a seguito della "prima" decisione 18 ottobre 2004 (poi annullata, ma mai notificata all'assicurato) - avesse senza indugio emesso una decisione su opposizione. È comunque auspicabile che la decisione su opposizione venga in ogni caso emessa al più presto, l'incanto non necessitando (seguendo le argomentazioni della "seconda" decisione 27 gennaio 2005) di ulteriori accertamenti. In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di

RI 1, e ciò nemmeno se si volesse considerare il periodo intercorso dalla domanda di prestazioni (dicembre 2003) alla decisione 27 gennaio 2005 (trattasi sostanzialmente di 12 mesi).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.